



COMUNE DI PISA  
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

<b>Importo complessivo del debito:</b>	€ 334,82	
di cui: €		per corrispettivi
€		per interessi
€ 291,82		per spese legali
€ 43,00		per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.**

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:** sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 3 maggio 2019

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Michele Stefanelli

**Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 210/2019 del 26/03/2019**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Di Sacco Michele nato a Pisa il 20/10/1958

Codice fiscale: DSCMHL58R29G702U

p.iva

Residenza/sede legale: via Livornese n. 377

Pisa

**Importo complessivo del debito:** € 334,82

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 291,82	per spese legali
€ 43,00	altro

Il Dirigente  
Comandante la Polizia Municipale  
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA  
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 210/2019 DEL 26/03/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 10/04/2019

Il responsabile dell'istruttoria



**Comune di Pisa**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
**Ufficio Contenzioso**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Il Dirigente**  
**Comandante la Polizia Municipale**  
**Dott. Michele STEFANELLI**



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

## SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **M. CLEMENTINA CERRAI**  
**VIA OBERDAN N. 41**  
**56100 PISA**  
**PI**

**COMUNE DI PISA**  
**VIA DEGLI UFFIZI N. 1**  
**PISA**  
**PI**

<b>COMUNE DI PISA</b> Protocollo Generale	
Servizio Polizia Municipale	
PROT.	3
DATA	9 APR 2019

Comunicazione di cancelleria

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **2111/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **210/2019** in data : **26/03/2019**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

**DI SACCO MICHELE**

Difeso da:

**M. CLEMENTINA CERRAI**

*Convenuto Principale*

**COMUNE DI PISA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



Pisa 26/03/2019

II CANCELLIERE  
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.**

A seguito del verbale del 25.03.2019

**R.G. 2111/18**

**Nella causa promossa da**

**DI SACCO MICHELE**

**Con l'Avv. Cerrai**

**ricorrente**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA**

**convenuto**

sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed

Sent. n. 210/19  
del 25/3/2019

R.G. n. 2111/18

Rep. n. /

Cron. 1363/19

Sentenza dep. 26/3/19

Pubbl. 26/3/2019

i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

La domanda merita accoglimento sulla base della preliminare eccezione svolta dal ricorrente.

Invero l'affermazione da parte del Comune di aver inviato successivamente al decorso del termine di 90 giorni il verbale sanzionatorio per la necessità di dovere effettuare la ricostruzione del sinistro si contraddice palesemente con il fatto che in data 25 aprile 2018 la polizia Municipale inviava alla Procura della Repubblica la comunicazione di notizie di reato indicando la violazione successivamente contestata e ricostruendo il fatto.

L'affermazione della resistente che vorrebbe far partire "la data dell'accertamento" dal 19.06.2018 è quindi smentita *per tabulas*.

L'accoglimento di tale eccezione è assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione.


P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda ed annulla il verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pisa n. 45781/2018 per la violazione dell'art. 154 c.s..

Condanna il Comune di Pisa al pagamento in favore di Di Sacco Michele delle spese e competenze di giudizio che liquida stante il valore della causa e la attività processuale svolta in € 243,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CAP come di legge.

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



Dr. ALESSANDRO MAGGINI